

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1922 del 13/04/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>di</i> HERA S.p.A. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOCALITA' REDA, VIA CANGIA N.22
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1992 del 12/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici APRILE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **HERA S.p.A.** - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOCALITA' REDA, VIA CANGIA N.22

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Faenza in data 11/01/2014 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 4984 del 21/01/2014 (pratica Arpae 11442/2017), dalla società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4 ed impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in comune di Faenza, località Reda, via Cangia n.22, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG - (ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, DGR 2236/2009 e smi e DGR n. 995/2012).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e agli scarichi delle reti fognarie;

- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- *DGR n. 995/2012* "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque";
- *DM 15 gennaio 2014*, recante "Modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpa n. 11442/2017, emerge che:

- la società HERA S.p.A. gestisce in comune di Faenza, località Reda, via Cangia n.22, un impianto di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità di trattamento pari a 800 AE, a servizio dell'agglomerato costituito dall'abitato di Reda, in comune di Faenza, di consistenza nominale pari a 887 AE e carico servito e depurato pari a 798 AE – codice ARA0142;
- la società HERA s.p.a. ha presentato, ai sensi del DPR n.59/2013, al SUAP del Comune di Faenza in data 11/01/2014, istanza di AUA e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di questa Provincia con ns. PG 4984 del 21/01/2014, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) rilasciata con provvedimento dirigenziale della Provincia di Ravenna n. 107 del 13/01/2011 e in scadenza il 13/01/2015, per cui si richiede il rinnovo. Dalla documentazione presentata si evince che nulla è cambiato relativamente alle caratteristiche qualitative dei reflui trattati, alla potenzialità e al sistema di trattamento, alle caratteristiche tecniche dello scolmatore di testa impianto, rispetto alla autorizzazione in essere. Si tratta pertanto del mero rinnovo dell'autorizzazione allo scarico finale del depuratore e dello scolmatore di testa impianto;
 - autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera provenienti dalla linea trattamento fanghi, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle DGR n.2236/2009 e n.995/2012, rilasciata con atto della Provincia pg. n. 77542 del 02/10/2012. In merito alla suddetta autorizzazione la Società dichiarava non essere intervenute modifiche alle emissioni in atmosfera, confermando i contenuti della domanda di adesione all'Autorizzazione in Via Generale presentata nel 2012 e dell'atto della Provincia;
- l'istanza presentata in data 11/01/2014 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato, con apposita comunicazione in

data 17/02/2014, con avvio del procedimento in data 11/01/2014, ai sensi dell'art. 8, comma 2) della L. n. 241/1990 e smi;

- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, sono risultate necessarie integrazioni documentali ai fini istruttori (ns. PG 11259 del 06/02/2014), richieste dal SUAP in data 17/02/2014 con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- in data 05/06/2014 la Società presentava al SUAP la documentazione integrativa richiesta, con riavvio dei termini del procedimento (ns. pg. 50814/2014 del 05/06/2014). La Società inviava un' ulteriore nota con specifiche tecniche sullo scolmatore in data 24/06/2014 (ns. PG 57968 del 30/06/2014);
- la società HERA spa inviava in data 07/10/2014 (PG Provincia 79934/2014) la richiesta di revoca dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (AVG) PG 77542 del 02/10/2012 in ragione dell'entrata in vigore del DM 15 gennaio 2014, recante modifiche al D.Lgs n. 152/2006, per effetto del quale le linee di trattamento fanghi di impianti di depurazione di potenzialità inferiore a 10.000 AE sono escluse dall'applicazione della disciplina delle emissioni in atmosfera;
- a seguito della richiesta di parere di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica della Romagna, è stato necessario attendere l'espletamento delle procedure di rilascio delle concessioni per le immissioni delle acque reflue del depuratore e dello scolmatore di testa impianto in canale consorziale, conclusesi in dicembre 2016;
- in relazione alla Variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2011, per l'impianto si applicano le norme di cui all'art. 5.13, relativamente ad una misura supplementare del comma 4, terza linea, per l'abbattimento della torbidità;

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere del Servizio Territoriale di Arpa in merito allo scarico del depuratore, acquisito dalla Provincia di Ravenna con pg 38130 del 15/04/2014;
- parere del Consorzio di Bonifica della Romagna in merito all'autorizzazione all'immissione di acque reflue urbane nel canale consorziale Fossatone, acquisito dalla SAC di Ravenna di Arpa tramite SUAP in data 22/03/2017 - pg 4007;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VALUTATO che per effetto delle modifiche apportate dal DM 15 gennaio 2014, recante modifiche alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, l'impianto di Reda sito in comune di Faenza non è più soggetto alla disciplina delle emissioni in atmosfera, in quanto la sua linea di trattamento fanghi rientra negli impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272, del decreto. Per effetto di quanto sopra tale autorizzazione non è più da ricomprendere nell'AUA di cui HERA spa ha chiesto il rilascio;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore HERA S.p.A., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Faenza, località Reda, via Cangia n.22, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpa - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore a favore della società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA BO 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'esercizio dell'**attività di depurazione di acque reflue urbane nell'impianto sito in comune di Faenza, località Reda, via Cangia n.22**, a servizio dell'agglomerato costituito dall'abitato di Reda, in comune di Faenza, di consistenza nominale pari a 887 AE – codice ARA0142, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae -SAC di Ravenna;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - L'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale.È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII della DGR n.1053/2003 e s.m.i., nonché ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
 - 3.d) entro un anno dal rilascio della presente AUA vanno effettuate verifiche relativamente alla presenza di scolmatori di piena o opere di sollevamento e scarichi di emergenza o prese di magra nella rete fognaria dell'agglomerato di Reda. **Entro un anno dal rilascio della presente AUA** le suddette verifiche vanno comunicate alla SAC di Arpae contestualmente, **se sono state rilevate opere, alla richiesta di modifica della presente autorizzazione**, che dovrà ricomprendere, oltre allo scarico finale della rete fognaria e dello scolmatore di testa impianto, già inseriti nel presente atto, anche tutte le opere connesse alla rete (scolmatori di piena o opere di sollevamento e scarichi di emergenza o prese di magra);
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata da questa Provincia con atto PG n.77542 del 02/10/2012 è da intendersi revocata a far data dal rilascio della presente AUA da parte del SUAP territorialmente competente;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e al Consorzio di Bonifica della Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.